

Dott. Marcello Viganò

Consulente giuridico

Firenze, 10 dicembre 2009

Raccomandata a/r

Al Direttore della Divisione II
Alla c.a.: Avv. Fabio Dimita
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Dipartimento per i trasporti, la navigazione
e i sistemi informativi e statistici
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
via Giuseppe Caraci, 36 00157 ROMA

E p.c
Al Sindaco di Auronzo di Cadore
via Roma, 24
32041 AURONZO DI CADORE (BL)

Alla Prefettura – U.T.G. di Belluno
piazza Duomo, 38
32100 BELLUNO

Oggetto: Divieto permanente di sosta delle autocaravan nel comune di Auronzo di Cadore – Istanza ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Formulo la presente in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) dalla quale ho appreso che il comune di Auronzo di Cadore con ordinanza n. 45 prot. 6019 del 13 agosto 1996 e ordinanza n. 46 prot. 5632 dell'11 agosto 1998 ha istituito e confermato un divieto di sosta permanente alle sole autocaravan su tutto il territorio comunale ad eccezione di due aree di sosta attrezzate a pagamento (doc. 1-2)

Già con istanza del 07 ottobre 2007, l'A.N.C.C. richiedeva al Ministero dei Trasporti di invitare il Sindaco di Auronzo di Cadore a revocare i provvedimenti istitutivi del divieto nonché ad annullare d'ufficio i relativi verbali di contestazione di violazione al codice della strada.

Ad oggi, risultano ancora disposti segnali verticali composti di divieto di sosta permanente installati alle entrate del territorio comunale nonché almeno 17 (diciassette) segnali di divieto di sosta permanente per autocaravan all'interno del territorio comunale (doc. 3-4).

Al riguardo, si ritiene che il contenuto delle ordinanze in questione risulti palesemente in contrasto con le norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, alla luce del contenuto dei seguenti provvedimenti emanati da codesto Dicastero:

- **Direttiva del Ministero dei Trasporti 02 aprile 2007 prot. 0031543** emanata ex art. 35 codice della strada, sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan, recepita dalla circolare del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2008 prot. 0000277.
- **Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 giugno 2008 prot. 0050502** sulla corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali.
- **Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 giugno 2009 prot. 0065235** sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade.

Nel merito, il contenuto delle ordinanze n. 45 prot. 6019 del 13 agosto 1996 e n. 46 prot. 5632 dell'11 agosto 1998 palesa **profili di illegittimità riconducibili alla violazione di legge e all'eccesso di potere** che si dettagliano di seguito.

In via preliminare, si rileva l'indeterminatezza della locuzione "sosta prolungata", concetto sconosciuto al codice della strada e al relativo regolamento. La sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Il codice della strada non contempla una sosta "prolungata" distinta da una sosta "temporanea".

Nella motivazione delle ordinanze (*rectius*, della sola ordinanza n. n. 46 prot. 5632 dell'11 agosto 1998) si menzionano presunte esigenze legate all'igiene collettiva e alla sicurezza personale degli utenti in autocaravan nonché esigenze della circolazione.

Tuttavia tali esigenze non appaiono né accertate né motivate bensì meramente enunciate.

L'art. 6, comma 4, lett. b) del codice della strada, prevede la possibilità per l'ente proprietario della strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, non per qualsivoglia motivo ma solamente “in relazione alla esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) codice della strada, nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici ...”.

Invero nel testo delle ordinanze *de quo* non viene fatto riferimento a dimostrate esigenze della circolazione basate su una compiuta attività istruttoria né si menzionano comprovate caratteristiche strutturali, le une e le altre tali da rendere necessaria l'emanazione dell'ordinanza in questione. Né risultano accertate e motivate esigenze di tutela del patrimonio ambientale e naturale.

Quanto agli asseriti motivi di igiene collettiva, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzati, sono proprio gli unici veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, l'eventuale violazione dell'art. 185 comma 4 o delle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi dei medesimi articoli.

Per di più, come affermato dal Ministero dell'Interno con circolare 14 gennaio 2008 prot. 0000277, la motivazione legata alla tutela dell'igiene e della salute pubblica “non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto”.

Pertanto il comune di Auronzo di Cadore è in possesso di tutti gli strumenti sanzionatori necessari per garantire il rispetto dell'igiene pubblica e quindi appare ingiustificabile un provvedimento che limiti per tale motivo la sosta delle autocaravan.

In merito agli asseriti motivi di sicurezza personale degli utenti proprietari delle autocaravan, pare alquanto inverosimile che il solo veicolo autocaravan possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa per la sicurezza dell'utente della strada.

Ugualmente assurda appare la motivazione relativa all'intralcio alla circolazione veicolare con conseguente diminuzione della sicurezza e della possibilità di sosta agli altri autoveicoli.

Fermo restando la mancanza di una compiuta attività istruttoria sul punto, il solo veicolo autocaravan non può logicamente diminuire la sicurezza della circolazione né la sosta agli altri autoveicoli. Ciò altresì considerando che il normale utilizzo di un'autocaravan è circoscritto a determinati periodi dell'anno e limitato a pochi giorni annui.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 185 comma 1 codice della strada le autocaravan *“ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”*.

Si precisa infine che la presenza di strutture ricettive quali campeggi o aree attrezzate non implica per ciò necessariamente l'obbligo per un utente della strada in autocaravan di sostare in tali strutture. Non esiste infatti nessuna norma del codice della strada che obblighi un autocaravan – qualora il conducente sia intenzionato – a sostare in un campeggio o in un'area attrezzata di cui all'art. 7 comma 1, lett. h) del codice.

Tanto premesso, richiamati gli articoli 5, 35 e 45 del codice della strada, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti mio tramite,

CHIEDE

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo accertamento dell'inosservanza da parte del comune di Auronzo di Cadore delle disposizioni del codice della strada, del relativo regolamento e/o di direttive ministeriali, emani i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 ovvero dell'art. 45, comma 2 codice della strada.

Si ringrazia per l'attenzione prestata e per l'intervento che metterete in campo, teso a ripristinare la corretta applicazione ed interpretazione delle norme del codice della strada e ad evitare indebiti oneri per i cittadini e per la stessa Pubblica Amministrazione.

Cordiali saluti.

Firenze, 10 dicembre 2009

Dott. Marcello Viganò



Si produce in allegato:

1. Ordinanza del Sindaco di Auronzo di Cadore n. 45 prot. 6019 del 13 agosto 1996.
2. Ordinanza del Sindaco di Auronzo di Cadore n. 46 prot. 5632 dell'11 agosto 1998.
3. Fotografia segnale verticale di divieto di sosta permanente alle autocaravan su tutto il territorio comunale.
4. Fotografia segnale verticale di divieto di sosta permanente alle sole autocaravan.